QUADRO GENERALE

I conducenti dei veicoli, ovunque immatricolati, adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9 che effettuano viaggi esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione europea o fra la medesima UE, la Svizzera e i Paesi SEE, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare delle interruzioni nella guida e dei periodi di riposo giornaliero o settimanale, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specificamente esclusi dalla normativa UE perché non in regime concorrenziale o commerciale.

Si applicano invece le limitazioni imposte dall'accordo AETR (ormai allineate con quelle CE) ai conducenti di veicoli:

•UE che effettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati extra UE, •extra UE.

La disciplina qui descritta, attinente al regolamento 561/2006/CE, **non si sovrappone** a quella prevista dalla direttiva 2002/15/CE recepita in Italia con DLG 19.11.2007 n. 234 sull'orario di lavoro dei lavoratori mobili anche se, in alcuni casi, concorre con essa a disciplinare il settore.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA SOCIALE

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (anche se circolano vuoti) è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006. La normativa UE è finalizzata a garantire la sicurezza stradale e la libera concorrenza delle imprese.

Queste norme UE si applicano a tutti i conducenti dei veicoli, anche non immatricolati in uno degli Stati UE, che effettuano trasporti su strada **esclusivamente** all'interno del territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda) e che devono essere dotati del dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).

Quando, invece, il trasporto non si esaurisce all'interno del territorio della UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati, non si applicano le norme UE ma le disposizioni dell'accordo AETR i cui contenuti tecnici sono peraltro allineati a quelle del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il regolamento (CE) n. 561/2006 si applica a veicoli per:

- •trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 t.
- •trasporto persone con più di 9 posti compreso il conducente.

Conducenti dei veicoli cui si applicano le disposizioni UE

Devono rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia sociale nel settore del trasporto i conducenti dei sequenti veicoli impegnati in trasporti UE su strada:

- •di merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato;
- •di persone, con un numero di posti superiore a 9, compreso il conducente.

Per i servizi di trasporto di persone esclusi dal campo di applicazione del regolamento UE (vale a dire i servizi regolari di linea, urbani ed extraurbani, aventi un percorso inferiore ai 50 km) la disciplina dell'orario di lavoro del personale viaggiante è dettata dalla legge n. 138/1958 e dal RDL 2328/1923.

ESENZIONI PERMANENTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI UE

Se impegnati nell'effettuazione di trasporti su strada esclusivamente nel territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 i conducenti di:

- •veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente:
- •veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- •carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa;
- •veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- •veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
- •veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
- •veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;
- •veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di nove posti, compresi gli scuolabus e i miniscuolabus, il cui percorso non supera i 50 km;
- •veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- •veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 km/h;
- •veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni;
- •veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma dell'art. 60 CDS e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

ESENZIONI NAZIONALI INTRODOTTE DAGLI STATI MEMBRI

La normativa UE in materia sociale lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di esentare dal rispetto della normativa in esame i conducenti di altri veicoli, diversi da quelli sopraindicati, a condizione che ciò non comprometta la sicurezza dei trasporti e, in ogni caso, sia garantito il rispetto dei principi che ispirano la normativa stessa.

Occorre tuttavia precisare che le deroghe di cui si parla, diversamente dalle esenzioni sopra elencate, non sono immediatamente operative per le imprese e per i conducenti degli Stati membri ma devono essere oggetto di apposito provvedimento legislativo con cui ciascun ordinamento ne consente l'attuazione.

Esenzioni nazionali permanenti attuate in Italia

Sulla base della facoltà di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l'obbligo di osservare le disposizioni relative alla massima durata della guida e ai periodi di riposo. L'esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:

- •veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
- •veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- •veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale;
- •veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo):
- -fognature, protezione contro le inondazioni,
- -acqua, gas, elettricità,
- -rete stradale,
- -nettezza urbana,
- -telegrafi, telefoni,
- -radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio.

Per i veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida esiste ora solo l'esenzione dall'installazione e dall'utilizzazione del dispositivo di controllo (tachigrafo o cronotachigrafo) ma non una deroga al rispetto delle disposizioni relative ai periodi di guida o ai tempi di riposo.

I veicoli oggetto dell'esenzione possono appartenere sia ad aziende pubbliche sia ad imprese private che effettuano le citate attività, purché non utilizzati per questi scopi solo occasionalmente o in modo complementare all'attività di trasporto.

Esenzioni nazionali permanenti non ancora attuate in Italia

Anche se in Italia non sono state ancora rese esecutive, secondo il regolamento n. 3821/85, possono essere esentati in maniera permanente dal rispetto della normativa UE anche altri veicoli appartenenti alle categorie indicate dall'art. 13 regolamento (CE) n. 561/2006. Salvo casi urgenti, la deroga può essere accordata solo previa informazione della Commissione europea.

A condizione di non pregiudicare gli obiettivi generali di sicurezza e di tutela dei conducenti, uno Stato membro, previa approvazione della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite aventi densità di popolazione inferiore a 5 persone per km², nei casi seguenti:

- •servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni), ed
- •entro un raggio massimo di 100 km, operazioni di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio interessato.

Esenzioni facoltative temporanee

Accanto alle esenzioni facoltative permanenti, ogni Stato membro della CEE può accordare esenzioni temporanee aventi durata massima 30 giorni. Tali esenzioni possono giustificarsi solo per esigenze eccezionali e motivate e devono essere immediatamente notificate alla Commissione UE.

PERIODI DI GUIDA PER I CONDUCENTI E INTERRUZIONI NELLA GUIDA

Per i conducenti dei veicoli sopraindicati che effettuano trasporti di persone o di merci esclusivamente nel territorio della UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, le disposizioni UE dettate dal regolamento (CE) n. 561/2006 disciplinano:

- •periodo di guida giornaliero (che non deve superare 9 ore e 10 ore al massimo due volte nella stessa settimana) e settimanale (che non deve superare 56 ore e comunque 90 ore in due settimane);
- •interruzioni nella guida (dopo 4 ore e 30 minuti di guida effettiva occorre un'interruzione di 45 minuti consecutivi oppure nell'arco delle 4 ore e mezza si deve avere una pausa di 15 minuti ed almeno un'altra di 30 minuti):
- •periodi di riposo giornaliero e settimanale.

Periodo di guida giornaliero

Il periodo di guida giornaliero, che è costituito dalla somma dei tempi che un conducente trascorre effettivamente alla guida del veicolo (continuativamente o in modo frammentato), non deve superare 9 ore; tuttavia, a titolo eccezionale, e al massimo due volte nella stessa settimana, può essere prolungato a 10 ore.

La durata del periodo di guida giornaliero deve essere calcolata con riferimento alla giornata lavorativa, cioè al periodo compreso tra un riposo giornaliero e il successivo ovvero tra questo e l'inizio di un riposo settimanale.

Nel periodo di guida giornaliero deve essere considerato anche il tempo trascorso alla guida di un veicolo fuori del territorio della UE. Nel calcolo non devono essere, invece, compresi i periodi di guida a bordo di veicoli non sottoposti alle norme UE.

Periodo di guida settimanale

In un periodo di guida settimanale non è possibile superare

- •56 ore di guida, che è la somma delle guide giornaliere massime (cioè 4 volte da 9 ore e 2 volte da 10 ore). Quindi se in una settimana si raggiunge il massimo di 56 ore di guida, nella settimana che precede e in quella successiva non potranno superare le 34 ore, perché ogni coppia di settimane non può superare le 90 ore di quida:
- •60 ore di lavoro comprendenti ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività. Le ore di lavoro comprendono anche la guida, ma non comprendono, ad esempio, le pause.

In **due settimane consecutive** non si possono superare le **90 ore** di **guida** (una settimana da 56 ore e l'altra, precedente o successiva, al massimo da 34 ore).

Per **settimana** si deve intendere il periodo che va **dalle ore 00,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica** (cosiddetta "settimana fissa") o il periodo di tempo definito come "settimana" anche nel linguaggio comune (es. dal martedì al lunedì della settimana successiva), legato al calendario e quindi, nell'arco della settimana, il conducente può iniziare l'attività di guida in qualsiasi momento.

Interruzioni nella guida

Non si possono mai superare 4 ore e mezza di guida effettive.

Dopo questo tempo il conducente deve effettuare un'interruzione della guida per almeno 45 minuti (salvo che inizi un periodo di riposo).

Questa interruzione di 45 minuti consecutivi può essere sostituita da una pausa di almeno 15 minuti, seguita da un'altra di almeno 30 minuti, distribuite in modo da arrivare comunque a 45 minuti per ogni periodo di 4 ore e mezza di guida.

Durante l'interruzione, il conducente non può compiere nessuna attività lavorativa.

Per interruzioni della guida, si debbono intendere quei brevi periodi di pausa, dedicati al riposo, durante i quali è vietato svolgere altre attività lavorative (carico o scarico merci, riparazioni, ecc.). Per gravi, imprevedibili e inderogabili motivi, l'inizio dell'interruzione della guida può essere posticipato per il tempo strettamente necessario a superare la situazione che impedisce di effettuarla.

PERIODI DI RIPOSO

Il conducente del veicolo, come qualsiasi altro lavoratore, ha diritto ad un periodo di riposo giornaliero e settimanale.

Per **riposo** (giornaliero e settimanale) si intende il periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo. Perciò, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla normativa, il riposo non deve essere interrotto da attività lavorative o da guida. **Non possono essere considerati come riposo** i periodi di tempo impiegati:

- •in permanenza forzata a bordo del veicolo in attesa delle operazioni di carico, scarico o salita e discesa dei passeggeri;
- •per pulizia del veicolo dopo lo scarico:
- •per guida di veicoli usati per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione della normativa
- •per verifica o assistenza per la corretta sistemazione del carico:
- •per recarsi (con proprio veicolo privato o con un mezzo pubblico di trasporto) sul luogo ove prendere in consegna un veicolo ovvero per ritornarvi se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende salvo il caso in cui il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta;
- •per guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del regolamento UE per recarsi sul luogo ove prendere in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento, o per ritornarvi se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende;
- •come reperibilità in cui tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali è chiesto al conducente di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- •al riposo in cuccetta sul veicolo quando è in movimento perché condotto da altro conducente.

RIPOSO GIORNALIERO

Dopo ogni periodo giornaliero di lavoro, al conducente spetta un **riposo giornaliero** che può essere fruito in unico periodo o può essere frazionato in più periodi di più breve durata secondo le esigenze dell'impresa di trasporto.

In base alla durata e al frazionamento, il riposo giornaliero può essere **regolare** o **ridotto**. In entrambe le formule, quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione del riposo giornaliero a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.

Il periodo di riposo giornaliero deve essere caratterizzato da:

- •completamento: deve essere completato entro un orario ben preciso, cioè:
- **-24 ore** da inizio giornata lavorativa se a bordo vi è **1 conducente**.
- -30 ore da inizio giornata lavorativa se a bordo vi sono almeno 2 conducenti.
- •durata Minima: deve cioè durare un almeno un certo numero di ore. Da questo punto di vista possiamo avere i seguenti tipi di riposo giornaliero:
- -regolare Intero: dura almeno 11 ore ininterrotte,
- -regolare frazionato: composto da due intervalli, il primo da almeno 3 ore ed il secondo da almeno 9 ore,
- -ridotto: dura almeno 9 ore, ma può essere fruito al massimo per 3 volte fra due diversi riposi settimanali consecutivi.

Va anche notato che un riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in riposo settimanale.

Frequenza del riposo giornaliero

L'intervallo tra un periodo di riposo giornaliero e l'altro varia in relazione al numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo. Infatti, in caso di:

- •un solo conducente, egli deve prendere un periodo di riposo (regolare o ridotto) al massimo entro le 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o di riposo settimanale;
- •multipresenza, quando, cioè, sono presenti a bordo del veicolo più conducenti che si alternano nella guida, ciascun conducente deve effettuare un periodo di riposo (regolare o ridotto) al massimo entro le 30 ore successive al termine di un precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Occorre comunque ricordare che:

- •il periodo di riposo giornaliero deve avere una durata di almeno 9 ore consecutive;
- •non può considerarsi riposo il tempo trascorso a bordo del veicolo, anche se munito di cuccette, qualora il esso sia in movimento.

Periodo di riposo giornaliero regolare

Il riposo giornaliero regolare, è costituito da:

- •un periodo ininterrotto di 11 ore, oppure
- ·due periodi ininterrotti, il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore.

Il riposo di 11 ore ovvero le frazioni più ridotte del riposo regolare, possono essere interrotte per il compimento di attività lavorative senza che tali interruzioni rilevino ai fini del computo della durata del periodo di riposo stesso. Infatti, eccezionalmente, è concesso che il periodo di riposo regolare sia interrotto al massimo 2 volte quando ricorrono le seguenti condizioni:

- •il conducente accompagna un veicolo imbarcato su una nave o su un treno;
- •le interruzioni del riposo non eccedono un'ora complessivamente (quanto più brevi possibile);
- •il conducente dispone di un letto o di una cuccetta.

Periodo di riposo giornaliero ridotto

Il riposo giornaliero ridotto è costituito da un periodo inferiore a 11 ore ma non inferiore a 9 ore.

Questo tipo di riposo è consentito al massimo per 3 volte tra due riposi settimanali consecutivi. Il periodo di riposo ridotto non può essere interrotto per ragioni connesse a imbarco o carico.

Esempi di guida e riposo giornalieri

L'inizio lavoro coincide con la fine di un riposo e nell'arco delle 24 ore successive deve essere completato un nuovo riposo.

Situazione regolare: 9 ore di guida; una pausa di 45 min e riposo di 11 ore

Nel caso di multipresenza, alle ore di guida del conducente corrispondono ore di riposo dell'altro autista se dispone di cuccetta; il tempo a fianco del guidatore non è riposo (Cass. civ., sez. II, 1.5.2009 n. 19879).

Situazione regolare: pause regolari (la prima ripartita in due tempi: uno di 15 e l'altro di 30 min); 3 ore di altre mansioni 10 ore complessive di guida (consentite per 2 volte la settimana); 9,5 ore di riposo (riposo ridotto) fruite entro le 24 ore successive al precedente riposo.

Situazione regolare: 9 ore di guida con riposo frazionato (3,5 ore + 9 ore) con un'ora di altre mansioni

Situazione irregolare: la prima pausa è effettuata dopo oltre le 4 ore e mezza di guida, e il periodo di guida è superiore al consentito (ore $5\frac{3}{4} + 4\frac{1}{2} + 1 = 11\frac{1}{4}$)

Situazione irregolare: entro le 24 ore dalla fine del riposo precedente è effettuato un riposo di sole 8 ore anziché di almeno 9. Regolari invece i periodi di guida dato che sono intervallati da un riposo superiore a 7 ore

Situazione irregolare: entro le 24 ore dalla fine del riposo precedente è effettuato un riposo inferiore a 7 che si considera come non effettuato; le ore di guida si considerano pertanto facenti parte di un unico periodo, per un totale di 11 ore

Situazione irregolare: frammentazione del riposo non consentita

RIPOSO SETTIMANALE

Al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale.

È possibile usufruire di un riposo in qualsiasi giorno della settimana lavorativa: il riposo infatti non deve essere fruito necessariamente di sabato o di domenica o nei giorni festivi o nel corso di una stessa settimana lavorativa (intesa come il periodo compreso dal lunedì alla domenica).

A seconda della durata, il riposo settimanale può essere **regolare** o **ridotto**. Per nessun motivo il riposo settimanale può essere interrotto da attività lavorative, anche diverse dalla guida o frazionato in più periodi non consecutivi.

Il riposo settimanale:

- regolare ha durata di almeno 45 ore consecutive;
- •ridotto ha durata inferiore a 45 ore ma non inferiore a 24 ore consecutive.

In entrambe le formule, quando il viaggio è molto lungo e non consente il rientro nel luogo di abituale stazionamento, è consentita la fruizione del riposo settimanale a bordo dello stesso veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.

Ai fini del computo della durata del riposo settimanale, un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato o convertito in un periodo di riposo settimanale.

In **due settimane consecutive** è necessario fruire di almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare e uno ridotto di almeno 24 ore: non si possono quindi avere riposi ridotti consecutivi.

Periodi di riposo in due settimane consecutive

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare:

•almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

- •un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto (di almeno 24 ore). Il periodo di riposo non usufruito **deve essere recuperato entro le 3 settimane successive,** prolungando un riposo di almeno 9 ore oppure a un altro periodo di riposo settimanale (regolare o ridotto). Il recupero dev'essere fatto in unica soluzione (le ore fatte in meno vanno recuperate tutte insieme). Quindi, il ragionamento dell'autista sarà:
- -normalmente il mio riposo settimanale è di almeno 45 ore... (o anche di più),
- -se la settimana passata ho fatto un riposo di settimanale di almeno 45 ore, allora questa settimana posso farne uno ridotto, ma di almeno 24 ore,
- -se questa settimana faccio un riposo settimanale ridotto allora la prossima settimana dovrò farne uno normale, cioè di almeno 45 ore,
- -quando faccio un riposo settimanale ridotto, allora devo ricordare di recuperare le ore fatte in meno (rispetto alle 45 previste).
- Se il riposo settimanale è a cavallo di 2 settimane (cioè inizia prima delle 00:00 del lunedì per concludersi dopo le 00:00 dello stesso lunedì), tale riposo può essere considerato valido solo per 1 delle 2 settimane e non per entrambe.

Servizi di trasporto passeggeri di linea di percorso inferiore a 50 km

Ai servizi di trasporto passeggeri di linea di percorso inferiore a 50 km, e quindi non soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la legge n. 138/1958, il cui art. 8 dispone che il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore (oltre i riposi giornalieri), possibilmente di domenica o nel giorno stabilito dal turno, e consente il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti. Per l'ottimizzazione delle risorse aziendali (lavoro-veicoli) un conducente può essere impiegato nella stessa settimana in servizi di linea a volte inferiori e a volte superiori a 50 km. Vale in tal caso il criterio della "attività prevalente", applicando per il riposo settimanale la disciplina nel cui campo di applicazione rientra l'attività svolta nel maggior numero dei giorni.

DEROGHE AI PERIODI DI GUIDA E RIPOSO

La normativa UE consente una serie di deroghe alle disposizioni di cui si parla; si può distinguere tra deroghe:
•individuali connesse a necessità contingenti del conducente durante un singolo viaggio,
•collettive.

Deroghe individuali

Il conducente può derogare dalla norma generale relativamente a:

- •durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato. Al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e sempre che, così facendo, non venga compromessa la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni relative alla durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato. In tali casi, tuttavia deve documentare tale superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa UE annotando, al più tardi, al raggiungimento del luogo di sosta idoneo; i motivi che l'hanno resa necessaria sul:
- -foglio di registrazione (per cronotachigrafi analogici),
- -sul retro della stampa giornaliera prodotta dall'apparecchio digitale (che deve stampare immediatamente e firmare),
- -nel registro di servizio (per i veicoli sprovvisti di dispositivo di controllo);
- •riposo settimanale in occasione di singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri. Il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri può rinviare il riposo fino a un massimo di 12 periodi di 24 ore dopo il precedente riposo settimanale. La deroga è concessa a condizione che:
- -il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato estero diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio:
- -dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di due periodi regolari di riposo settimanale, o di un riposo regolare e uno ridotto di 24 ore (la cui riduzione va compensata entro la fine della terza settimana successiva).

Deroghe collettive

Ogni Stato UE, con provvedimento normativo interno, può:

- concedere deroghe a trasporti effettuati con veicoli appartenenti a determinate categorie;
- •imporre deroghe in senso restrittivo, che prevedano, cioè, periodi minimi di riposo superiori ovvero periodi di quida massimi inferiori a quelli fissati dalla normativa UE.

PERIODI DI GUIDA E PAUSE DI RIPOSO PER CONDUCENTI CHE EFFETTUANO VIAGGI EXTRA UE

Per i conducenti di veicoli UE che effettuano trasporti, anche solo in parte interessanti il territorio di Stati extra UE, extra Confederazione svizzera ed extra SEE, non si applica la disciplina del regolamento n. 561/2006/CE ma, per il percorso effettuato all'interno del territorio dell'Unione, trovano applicazione le disposizioni dell'AETR relative:

- •al periodo di guida giornaliero e settimanale, periodo di riposo giornaliero e settimanale e interruzioni durante la guida;
- •ai veicoli (quindi installazione apparecchi di controllo, ecc.) immatricolati in Stati extra UE parti dell'accordo AETR che effettuano viaggi internazionali con origine o destinazione nel territorio della UE.

Per la parte di trasporto internazionale che interessa il territorio della UE, al rispetto delle richiamate disposizioni dell'accordo AETR, sono tenuti anche i conducenti di veicoli immatricolati in Stati terzi, non facenti parte né della UE (compresi Confederazione elvetica e SEE) né dell'accordo stesso.

I tempi di guida e di riposo disciplinati dall'AETR sono allineati con quelli previsti dal regolamento 561/2006/CE per cui i controlli, pur col diverso riferimento normativo, conservano i medesimi contenuti.

RISPETTO DELLA NORMATIVA PER VEICOLI EXTRA UE NON MUNITI DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO

L'attività di guida dei conducenti di veicoli che, pur non avendo l'obbligo di dotarsi del dispositivo di controllo (limitatamente ai veicoli immatricolati in uno Stato extra UE che effettuano un trasporto di persone interamente ed esclusivamente nel territorio della UE ovvero della Confederazione svizzera o del SEE), sono tenuti, comunque, a rispettare la normativa in materia sociale, documentata mediante:

- •un estratto del registro di servizio,
- •una copia dell'orario di servizio per documentare l'attività svolta nei 28 giorni precedenti.

Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale e delle altre autorità amministrative addette ai controlli.

Per tali veicoli, l'impresa è pertanto tenuta a:

- ·fissare un orario di servizio;
- •tenere un registro di servizio sul quale vanno effettuate le relative annotazioni e a conservarlo per **un anno** dopo lo scadere del periodo cui si riferisce.